

CAPITOLATO D'ONERI PER SPONSORIZZAZIONI DI ATTIVITA' DEL COMUNE DI MONFALCONE.

Art. 1 Contratto di Sponsorizzazione

La gestione della sponsorizzazione verrà regolata fra le parti mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario.
- b) la durata del contratto di sponsorizzazione
- c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor
- d) gli obblighi assunti a carico dello sponsee
- e) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Art. 2 Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

L'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale;
- d) qualora il prezzo offerto venga ritenuto non congruo dall'Amministrazione.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 3 Pagamento delle sponsorizzazioni

Le modalità di pagamento verranno definite in sede di contratto a seconda della prestazione.

Art. 4 Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 della legge 31.12.1996 n. 675 e successive modificazioni.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monfalcone in persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.

I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento.

I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 5
Aspetti fiscali

Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor ("spazio pubblicitario") è pari all'importo che verrà specificato in sede di contratto.

Art. 6
Verifiche e controlli

Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio Comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza e gli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 7
Riserva organizzativa.

La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente capitolato e dell'avviso di ricerca sponsor.

Art. 8
Diritto d'esclusiva

In generale le sponsorizzazioni non sono effettuate con diritto d'esclusiva da parte dello sponsor, e pertanto il Comune può ricevere più sponsorizzazioni per uno stesso evento od oggetto.

Qualora un'impresa sia interessata a sponsorizzare un'attività in via esclusiva, l'Amministrazione valuterà l'eventuale proposta ricevuta in tal senso, i contenuti del contratto, i termini economici della proposta e tali elementi formeranno oggetto di contrattazione fra le parti.

FIRMA PER ACCETTAZIONE
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'IMPRESA
